

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by

IRONRUBBER

Control editing Mario Passaretta



Il diritto d'impresa

• Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito: www.normattiva.it







L'impresa bancaria

Fonti normative: T.U.B; Codice civile.

Regolamentazione contratti bancari: N.b.u.

Art. 10 T.u.b.

Attività bancaria:

- 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico (**operazione passiva**) e l'esercizio del credito (**operazione attiva**) costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
- 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
- 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.



L'impresa bancaria

L'autorizzazione

Art. 14 T.u.b., Autorizzazione all'attività bancaria:

- 1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.



L'impresa bancaria

L'autorizzazione

- 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
- 2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
- 3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
- 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.



Pubblicità (A: informazione precontrattuale)

- 1. Le banche e gli intermediari finanziari <u>rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate <u>per l'imputazione degli interessi</u>. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. <u>Non puo' essere fatto rinvio agli usi</u>.</u>
- 2. [...]
- 3. Il CICR:
- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
- b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
- 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.



Contratti (B: la formazione del contratto)

Art. 117 T.u.b.:

- 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 5 (comma soppresso).
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

Art. 117 T.u.b.: 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

Art. 127 T.u.b.: 2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice



Conseguenze della nullità della clausola interessi

- 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (4).



ius variandi (C: esecuzione)

Art. 118 T.ub. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali:

- 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
- 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 3. <u>Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.</u>

ius variandi (C: esecuzione)

2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

Art. 120.

Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

- 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
- a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;
- b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
- 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
- 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale



Comunicazioni periodiche (sub C: esecuzione del contratto)

Art. 119 T.u.b.:

- 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.
- 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con **periodicita'** semestrale, trimestrale o mensile.
- 3. In mancanza di **opposizione** scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi **sessanta** giorni dal ricevimento.
- 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione



Recesso (sub C : esecuzione del contratto)

1. Il cliente ha diritto di **recedere in ogni momento** da un contratto a **tempo indeterminato** senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso

Ciò al fine di favorire la concorrenza fra banche



Arbitrato bancario finanziario



Dal 2009, per le liti che non superino il valore di 100,000 euro, è attivo un sistema di stragiudiziale di risoluzione delle controversie: l'ABF, con sede in Milano, Roma e Napoli.





L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

E' un sistema **alternativo**, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.

E' un sistema "stragiudiziale" perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. (dal sito: http://www.arbitrobancariofinanziario.it/)




Il deposito bancario costituisce un tipo particolare di deposito irregolare ex art. 1782 c.c.:

[I]. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità



Questione: si discute se il deposito possa essere considerato come (a) sottotipo di deposito irregolare, (b) sottotipo di mutuo; (c) contratto *sui*





Interessi: la banca sulle somme depositate deve corrispondere un interesse

Ciò deriva dall'applicazione delle norme sul mutuo, cui l'art. 1782, co. 2, c.c. fa rinvio

Si applicheranno in materia di interessi anche gli artt. 117 e 118 del T.u.b.



tipologie

Depositi semplici

Non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza.





Depositi a risparmio

Danno al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali






Libretti

I depositi a risparmio sono comprovati da un apposito documento: il libretto di deposito, nel quale sono

annotate tutte le operazioni (ATTENZIONE EFFICACIA PROBATORIA: piena prova/appare

addetto al servizio)

Libretti nominativi
e
nomit. pagabili al
portatore



Libretti al portatore

Titolo di credito???

Prof. Massimo Rubino De Ritis

Control editing Mario Passaretta



Art. 1842 c.c.:

[I]. L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

È obbligazione consensuale e non reale. Ciò differenzia l'apertura di credito dal mutuo. Non è configurabile né con la promessa di mutuo né con il mutuo consensuale

Utilizzo della somma messa a disposizione in una o più prelievi (art. 1843 c.c.)
Il cliente può ripristinare la disponibilità della provvista con successivi versamenti



Art. 1844 c.c.: Garanzia.

[I]. Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

[II]. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.



recesso secondo il Cod. civ.

Art.1845 c.c.:

Recesso dal contratto.

[I]. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto **prima della scadenza del termine, se non per giusta causa**.

[II]. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

[III]. Se l'apertura di credito È A TEMPO INDETERMINATO, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.



recesso secondo le n.b.u.

Nelle n.b.u. scompare ogni riferimento fra apertura di credito a tempo determinato e indeterminato

(prima del 1995)

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzo del credito e le somme devono essere restituite nel termine di un giorno

(dopo del 1995)

La clausola che imponeva un termine così ridotto fu ritenuta in contrasto con la normativa antimonopolistica della Banca d'Italia

Oggi?

Il termine non sembra essere più di due giorni

Vedi pdf foglio informativo apertura credito



Anticipazione bancaria

Art. 1846 c.c.

[I]. Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

Deroga al principio di indivisibilità del pegno

Art. 1849 c.c.

[I]. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.



Lo sconto

Art. 1858 c.c.:

[I]. Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso

Lo scontatario resta obbligato, nel caso in cui si manifesti inadempimento del debitore ceduto

La banca per recuperare il credito che le è stato ceduto, in caso di sconto di cambiali, può: a) esercitare le azioni cambiarie; b) l'azione causale nei confronti dello scontatario



Lo sconto

La banca può anche operare il risconto.

Lo sconto a forfait

Non contiene la clausola salvo buon fine e le cambiali sono girate senza garanzia

Vedi pdf foglio informativo sconto cambiali



Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario

Art. 1852 c.c.

[I]. Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Il deposito e l'apertura di credito sono regolati nella forma tecnica, ma non con gli effetti, del conto corrente ordinario

Può alimentare il proprio credito anche mediante versamenti di assegni da riscuotere Il cliente può disporre delle somme mediante prelevamenti o emissione di assegni bancari



Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario



Il rapporto cliente banca, riguardante l'apertura di credito o il deposito regolati in conto corrente bancario, è riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza.





L'apertura del conto e il libretto assegni

L'apertura del conto deve avvenire in forma scritta, a pena di nullità, cui segue il rilascio dl carnet di assegni.

Il cliente deve depositare la propria firma per permettere alla banca di controllare di volta in volta la firma di traenza degli assegni.

La banca nello svolgimento del servizio cassa è tenuta a conformarsi alla diligenza del buon mandatario



L'assegno





L'assegno

Fonti normative: Codice civile per i titoli di credito in generale;

L. Assegni 21 dicembre 1933, n. 1736

ASSEGNO BANCARIO = STRUTTURA CAMBIALE TRATTA

ASSEGNO CIRCOLARE=STRUTTURA VAGLIA

DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELL'ASSEGNO BANCARIO

Art. 1.

L'assegno bancario (chèque) contiene:

- 1) la **denominazione** di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- 4) l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
- 6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).



L'assegno: se manca qualcosa...

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L'assegno bancario in cui non è indicato il **luogo** di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.



L'assegno in bianco...

Nessuna norma è dettata per **l'assegno in bianco** e <u>la giurisprudenza</u> sembra orientata in tal senso:

l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi *juris tantum* l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento



L'assegno: e se non ci sono fondi?

Art. 3. (requisiti di regolarità)

L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio della Repubblica o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere (1).

L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Chi emette un assegno **«scoperto»** è sanzionato con pena pecuniaria ed il divieto di emissione assegni per un periodo da due a 5 anni



L'assegno: esiste l'accettazione?

Art. 4. (le differenze con la cambiale tratta)

L'assegno bancario **non può essere accettato**. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

PARLIAMO ALLORA DEL BENEFONDI!

CON BLOCCO?



Circolazione. Avallo

L'assegno è un titolo all'ordine

La gira al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo

Può essere al portatore e se girato, il girante diventa obbligato in via di regresso

ATTENZIONE: gli assegni superiori a mille euro devono indicare il beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Avallo — La disciplina per l'avallo combacia con quella della cambiale salvo che per l'art. 28 l. ass.

Art. 28 1. ass:

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.



Il pagamento: e se è postdatato?

Art. 311. ass.

L'assegno bancario è **pagabile a vista**. *Ogni contraria disposizione si ha per non scritta*.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica



Il pagamento: debbo chiederlo subito?

Termini

Art. 32 1. ass.

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di **otto giorni se è pagabile nello stesso comune** in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di **trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana** compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni a secondo che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese di Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione.



Il pagamento

Legittimazione del portatore: ma quale è il controllo della Banca?

Art. 37 1. ass.

Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza

Art. 38 1. ass.

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti.



Limiti alla circolazione dell'assegno ASSEGNO SBARRATO

Art. 40 1. ass.

Il traente o il portatore dell'assegno bancario **può sbarrarlo** con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele opposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

Lo sbarramento è **generale** se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola "banchiere" o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.



Clausole: differenze

lo sbarramento generale? E speciale? È veramente limitata la circolazione?

Art. 41. 1. ass.

L'assegno bancario con **sbarramento generale** non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con **sbarramento speciale** non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere (gira per l'incasso).

Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario



Limiti alla circolazione dell'assegno ASSEGNO NON TRASFERIBILE

Art. 43 l. ass.

L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento (responsabilità della banca).

La clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana



Limiti alla circolazione dell'assegno ASSEGNO DA ACCREDITARE

Art. 42 1. ass.

il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole "da accreditare" o altra espressione equivalente. In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

La cancellazione delle parole "da accreditare" si ha per non fatta.

Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario. Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.



Assegno circolare

Art. 82 l. ass.

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, **per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione**, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 83 1. ass. Requisiti di validità

L'assegno circolare contiene:

- 1) la denominazione di "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo;
- 2) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
- 3) l'indicazione del prenditore;
- 4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
- 5) la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.



Art. 60 l. ass..:In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma (1).

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli artt. 69 e 74, con le seguenti modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione è compresa la pretura.

La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

Saldo contabile

Determinato dalle annotazioni in conto delle diverse operazioni

Saldo disponibile

Indica l'ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può disporre

Saldo per valuta

Rileva solo per il conteggio degli interessi



interessi

Art. 117, co. 4 Tub. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora



Co. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati





Art. 118 Tub: 1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.



interessi

Le nbu però continuavano a prevedere il **fenomeno dell'anatocismo** a favore delle banche. Cioè la capitalizzazione a favore del cliente avveniva annualmente, mentre, per le banche ciò avveniva trimestralmente

La giurisprudenza ha sancito la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale

E sul punto è anche intervenuto il legislatore, tramite l'art. 120, co. 2 (ATTENZIONE ULTIMA VERSIONE DELA NORMA), secondo cui: 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

MA FACCIAMO ATTENZIONE ALLE NORME ATTUALI

d.l. 24 giugno 2014 n. 91 conv. in L. 11 agosto 2014, n. 116

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. 3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385.



Il conto corrente può essere intestato a più persone, con facoltà di operare congiuntamente e disgiuntamente

Art.1854 c.c.

Conto corrente intestato a più persone: [I]. Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

IL PROBLEMA DELLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

Vedi file pdf su contratto di conto corrente bancario